

Allegato mod. C1

Lotto 1

Schema di Polizza di Responsabilità
Civile verso Terzi e Prestatori d'Opera

“R.C.T./O.”

(Capitolato Tecnico)

COMUNE DI LOANO

Sede Legale:

P.zza Italia, 2

17025 Loano (SV)

C.F. 00340950096

Effetto: ore 24 del 31.12.2018

Scadenza: ore 24 del 31.12.2022

COMUNE DI LOANO
(Provincia di Savona)

**COPERTURA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E
PRESTATORI D'OPERA
(RCT/O)**

MASSIMALI (Euro):			
	per sinistro	per persona	per cose/animali
RCT	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
RCO	5.000.000,00	5.000.000,00	

GARANZIE:

☐ vedi capitolato speciale allegato.

PREMIO:

Per l'indicazione del premio annuo anticipato si dovrà utilizzare quale monte retribuzioni l'importo di € 3.600.000,00.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO:

Amministrazione Comunale con n. 11.319 abitanti circa.

DURATA DEL CONTRATTO:

☐ dalle ore 24.00 del 31.12.18 sino alle ore 24.00 del 31.12.22 con rescindibilità annuale ed esclusione tacito rinnovo. Dovrà altresì essere consentita, qualora richiesta, proroga tecnica ai sensi dell'art. 5A delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale";

**CAPITOLATO SPECIALE
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA
(RCT/O)**

Definizioni

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

- Per Contraente/Ente	il soggetto che stipula il contratto di assicurazione
- Per Assicurazione	il contratto di assicurazione
- Per Polizza/Contratto	il documento che prova l'assicurazione
- Per Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e pertanto: <ul style="list-style-type: none">• il Contraente;• i legali rappresentanti;• gli amministratori (membri di Giunta - compreso il Sindaco o il Presidente - e del Consiglio dell'Ente -compreso il Presidente, nonché Membri del Consiglio di Amministrazione di Istituzioni ex art. 114 del D.Lgs. 267/2000 - compreso il Presidente - ed il Commissario e sub Commissari per il caso di scioglimento del Consiglio dell'Ente), il segretario, il direttore generale, il city manager, i dipendenti, i collaboratori nonché tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall'Ente assicurato o che sono specificatamente indicati nelle condizioni di polizza
- Per Società	l'impresa assicuratrice (e le coassicuratrici)
- Per Broker	La ASSIDEA Srl
- Per Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società
- Per Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- Per Indennizzo/Risarcimento	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
- Per Cose	sia gli oggetti materiali che gli animali
- Per Franchigia/ - Per Scoperto	la parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato la parte percentuale di danno che rimane a carico dell'Assicurato
- Per Mercedi	ammontare delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato, risultanti dai libri paga corrisposte al personale dipendente compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL)

ATTIVITA' ASSICURATA

La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità dell'Ente per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi e di ogni altra attività, nulla escluso, che competa istituzionalmente e/o non, direttamente od indirettamente all'Ente stesso, anche in qualità di committente, in tutti i suoi interessi, per tutto il patrimonio di sua proprietà od in locazione, concessione, comodato, uso, etc. e/o dato in locazione, concessione, comodato, uso, etc. , e/o occupato da terzi, per tutte le attrezzature, manufatti e beni in genere, salve le delimitazioni di garanzia e le esclusioni espressamente menzionate dalle **ESCLUSIONI**, nonché dalle eventuali **CONDIZIONI PARTICOLARI** espressamente richiamate.

Devono pertanto intendersi comprese anche tutte le operazioni e attività preparatorie, accessorie, sussidiarie e/o complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata ovunque nell'ambito della validità territoriale della polizza.

Il Contraente/Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi/attività sopra indicati anche partecipando ad enti, società o consorzi, a forme associative in genere ed anche avvalendosi di terzi (persone fisiche e/o giuridiche).

Attività escluse

Salvo quando diversamente concordato, l'assicurazione non opera per i danni derivanti da atti connessi con l'espletamento delle funzioni amministrative proprie dell'Ente che non producano morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose.

Precisazioni

A titolo puramente esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato per:

1. la proprietà, conduzione e uso di fabbricati in genere, o loro porzioni, a qualsiasi titolo o destinazione, compresa l'ordinaria e straordinaria manutenzione, la demolizione, l'ampliamento, la costruzione a nuovo.
Si intendono compresi:
 - α) i relativi impianti, (ascensori, montacarichi, antenne TV, etc.);
 - β) gli spazi adiacenti di pertinenza di tali fabbricati anche tenuti a giardino o parco, compreso gli impianti ed attrezzature all'aperto o altro;
 - χ) i danni da spargimento da acqua e/o rigurgiti di fognature.
2. La proprietà, l'uso, la manutenzione anche straordinaria, la conduzione e la gestione di:
 - a) aree adibite a parcheggi custoditi e non;
 - b) aree, compreso quelle protette, naturalistiche o riserve, e di giardini pubblici attrezzati e non, di parchi, di orti botanici, vivai, ippovie, rifugi escursionistici, percorsi vita e percorsi in genere anche attrezzati, compreso aree attrezzate per il picnic, di spiagge libere attrezzate e/o di stabilimenti balneari, anche su terreni demaniali e/o di terzi;
 - c) recinzioni in muratura, cancelli o altro, alberi, anche d'alto fusto, etc.;
 - d) terreni e fondi in genere, anche ai sensi dell'art. 840 del C.C.;
 - e) insegne, anche luminose, cartelloni, striscioni e palloni pubblicitari, illuminazioni e/o luminarie in genere, etc., compresa installazione, smontaggio e loro permanenza in loco;
 - f) impianti sportivi in genere;

- g) impianti, attrezzature, macchinari, manufatti o beni di qualunque tipo e genere, sia propri che di terzi, anche se condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore;
- h) bar, refettori e mense in genere e/o distributori automatici di cibi e bevande, spacci e CRAL, anche se in gestione diretta a dipendenti, compreso il rischio derivante dalla preparazione, conservazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande in qualunque modo ed in qualunque ubicazione. Qualora la gestione degli stessi fosse affidata a terzi, con esclusione di spacci e CRAL in gestione diretta a dipendenti, la garanzia é operante esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Ente nella sua qualità di committente e/o proprietario degli impianti, attrezzature o fabbricati;
- i) apparecchiature, anche montate su autocarro, per la pulizia ed il disintasamento di fognature e pozzi neri o per operazioni di disinfestazione;
- j) raccoglitori o riciclatori di rifiuti anche speciali;
- k) macchine operatrici e/o di carrelli elevatori, veicoli a motore e mezzi meccanici di carico/scarico e/o sollevamento, compresi portapacchi anche azionati elettricamente, in uso per le attività svolte quali, ad esempio, operazioni svolte nell'ambito di cimiteri, parchi e riserve, giardini, orti botanici, vivai, percorsi in genere ed ippovie, manutenzione e pulizia strade e sentieri, prevenzione incendi, etc. La garanzia é prestata anche per la responsabilità civile derivante all'Ente qualora le suddette macchine operatrici fossero date in uso a terzi per i rischi derivanti dalla proprietà delle stesse. Resta confermato quanto previsto dal punto d) delle Esclusioni;
- l) impiego di biciclette, anche di proprietà dei dipendenti o collaboratori dell'Ente se utilizzate in occasione di lavoro o servizio per conto dell'Ente stesso, di ciclofurgoni e/o altri veicoli/natanti non soggetti all'obbligo di assicurazione in conformità al D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 ed eventuali successive variazioni ed integrazioni, nonché di mezzi di trasporto a mano, il tutto anche all'esterno delle aree occupate dall'Ente assicurato. Si intende compresa l'attività di messa a disposizione del pubblico di biciclette, anche elettriche, in utilizzo/noleggio.

3. L'esercizio, l'organizzazione, il patrocinio ed il funzionamento di:

- a) vigilanza, anche sanitaria, igiene, opere assistenziali, nettezza urbana, mortuari, trasporto defunti, cimiteriali (compresi eventuali danni a tombe - loculi - tumuli - monumenti funerari - etc.), ambulatoriali, servizi sociali in genere, etc. La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i servizi che lo stesso eroghi presso il domicilio di assistiti o comunque fuori sede, con personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati, compresi i danni "in itinere" subiti dal personale e/o collaboratori stessi;
- b) scuole ed istituti di ogni ordine e grado, asili nido, ivi compresi i campi solari o montani, nonché qualsiasi altro tipo di centro di educazione scolastica e ricreativo, compresa la responsabilità civile derivante dall'utilizzo di ausiliari, insegnanti, bidelli, sorveglianti, inservienti ed accompagnatori di studenti, alunni e/o allievi e/o portatori di handicap, anche in relazione a trasporti scolastici effettuati a mezzo di scuolabus o di altri veicoli (fermo quanto previsto dal punto d) delle Esclusioni) da e per i centri di educazione, ricreativi, palestre, etc., nonché all'abitazione e viceversa, comprese anche le visite o gite guidate ed autorizzate dai rispettivi centri educativi. Sono comprese le attività ludiche, di formazione e/o hobbistiche, organizzate e/o gestite e/o patrocinate e/o promosse dall'Assicurato. E' altresì compresa la responsabilità personale di studenti, allievi, alunni, iscritti e partecipanti a tutte le attività succitate;
- c) centri sociali, cinema e teatri (anche all'aperto), musei, biblioteche, case di riposo e/o residenze per anziani (compresa la responsabilità personale dei relativi ospiti) ed altri enti o aziende anche municipalizzate, etc.;

- d) soggiorni per anziani, visite guidate e gite in genere anche fuori del territorio di competenza dell'Ente stesso;
 - e) concorsi, prove d'esame e selezione, finalizzate all'assunzione o all'utilizzo di personale;
 - f) attività per il trasporto e/o accompagnamento di ammalati e/o anziani, persone diversamente abili, etc. (Ambulanza o altro), presso uffici, presidi sanitari, centri medici e fisioterapici, ambulatori, etc., esclusi i rischi della circolazione ascrivibili all'assicurazione obbligatoria (come previsto dal punto d) delle Esclusioni);
 - g) corsi, anche di formazione, addestramento o istruzione professionale, anche finanziati o promossi da terzi, compresa la promozione e/o esecuzione di stage anche presso terzi; nonché l'organizzazione, la promozione e/o il patrocinio di convegni, congressi, etc. L'assicurazione vale anche per la responsabilità personale di insegnanti, ausiliari, collaboratori, etc. e dei partecipanti e/o iscritti alle attività di cui sopra;
 - h) farmacie comunali, compreso il rischio derivante dalla conservazione, smercio e somministrazione di prodotti farmaceutici nonché dalla preparazione, conservazione, smercio e somministrazione di prodotti galenici;
 - i) spettacoli e manifestazioni turistiche, culturali, religiose, commemorative, artistiche o similari, fiere, concerti e mostre ovunque organizzati, feste, esposizioni, sfilate, comprese quelle di carri allegorici; manifestazioni sportive (competizioni, gare, tornei e relative prove ed allenamenti) o altro, anche con la partecipazione di animali, con esclusione di quelle motoristiche relativamente ai soli rischi per i quali, in conformità alle norme del D.Lgs 2005 n. 209 ed eventuali successive variazioni ed integrazioni, è obbligatoria l'assicurazione; compreso installazione, montaggio e/o smontaggio di stands, palchi, tribune mobili e non, attrezzature e/o altri manufatti in genere, e/o la loro permanenza in loco anche in assenza di manifestazioni. E' compreso il rischio della preparazione, somministrazione, conservazione, smercio, etc. di cibi e bevande. E' altresì garantita la responsabilità personale degli addetti per conto dell'Ente a tali manifestazioni e la responsabilità dell'Ente quale partecipante ad analoghe iniziative organizzate da terzi.
 - j) funzioni amministrative di polizia, funzioni organizzative, svolte da altri soggetti nei confronti degli utenti;
 - k) operazioni per lo smaltimento di rifiuti speciali, infetti, tossici o nocivi (eseguite da terzi) che abbiano provocato a terzi lesioni personali o morte e/o inquinamento dell'ambiente, a condizione che il conferimento dei rifiuti sia stato effettuato ad aziende regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
 - l) attività della Consulta Giovanile, compresa la responsabilità personale degli eletti.
4. Esecuzione di lavori in genere, nonché la messa in opera, la gestione e la manutenzione anche straordinaria:
- ☞ di strade, piazze, sentieri campani e/o montani, di ippovie, di percorsi in genere e/o aree pubbliche compreso aree adibite a pubblico passaggio, arenili, etc.;
 - ☞ della segnaletica stradale compresi i danni arrecati a terzi da mancato funzionamento di semafori e da anomalie della segnaletica stessa;
 - ☞ della rete fognaria compresi i danni arrecati a terzi da errata o mancata segnalazione di eventuali lavori di manutenzione;
 - ☞ di impianti per la captazione e la depurazione delle acque;
 - ☞ dell'acquedotto comunale, comprese le stazioni di pompaggio e compresi i lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento. Sono altresì compresi i danni arrecati a terzi da erogazione di acqua alterata;

5. La garanzia deve intendersi altresì valida:

- A) per i danni subiti dal conducente (compresi gli Amministratori dell'Ente) nell'uso dei veicoli di cui il Contraente/Assicurato è proprietario o locatario, a causa di vizio occulto di costruzione o difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere;
- B) per i danni a cose trasportate su veicoli utilizzati dagli Amministratori, dipendenti, collaboratori, Segretario, Direttore generale, city manager, etc. (con esclusione di veicoli di proprietà dell'Ente o in uso a qualsiasi titolo allo stesso) occorsi in occasione di missioni o adempimenti di servizio o mandato fuori dall'ufficio per conto dell'Ente. La presente estensione di garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ogni altra eventuale copertura assicurativa operante per gli stessi rischi;
- C) per la responsabilità derivante all'Ente ai sensi dell'art. 2049 C.C.. Sono altresì compresi i danni, anche alle persone trasportate, provocati da veicoli a motore utilizzati dai dipendenti, collaboratori, amministratori, segretario comunale, direttore generale, city manager, commissario e sub-commissari, amministratori e/o dipendenti di cui ad istituzioni costituite ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 o persone incaricate dal Contraente/Assicurato, in relazione alla guida di veicoli e natanti, anche a motore, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Ente ovvero a lui locati;
- D) per la responsabilità derivante al Contraente/Assicurato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché da tutta la legislazione, anche previgente, a questi riconducibile in materia di salute e sicurezza durante il lavoro e/o sui luoghi di lavoro;
- E) per la responsabilità derivante all'Ente in qualità di affidatario di minori. E' altresì garantita la responsabilità civile personale delle famiglie o persone a cui l'Ente affidi anche temporaneamente i minori, nonché la responsabilità personale dei minori stessi.
La garanzia comprende, in deroga a quanto previsto al punto d) delle Esclusioni, le azioni di rivalsa da parte di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria di veicoli a motore, in conseguenza di fatti provocati da minori all'insaputa degli affidatari e dei quali l'Ente, o le famiglie/persone alle quali i minori sono stati temporaneamente affidati, debbano rispondere, per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare a terzi in conseguenza delle inopponibilità di eccezioni prevista dall'art. 144 del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni;
- F) per la responsabilità derivante all'Ente per i danni derivanti dalla conduzione di locali in uso a qualsiasi titolo, compresi quelli cagionati ai locali stessi, in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, stage e corsi anche di formazione, tavole rotonde, manifestazioni e spettacoli, concerti e mostre ovunque organizzati;
- G) per i danni a cose di terzi in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione. Restano in ogni caso esclusi i danni alle cose stesse conseguenti a deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale del loro uso, nonché quelli derivanti da omessa manutenzione. E' fatto salvo quanto diversamente regolato;
- H) per i danni a cose di terzi, rimorchiate, rimosse, sollevate, caricate/scaricate anche se causati da guasti ai mezzi meccanici all'uopo impiegati;
- I) per i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione di lavori, anche presso terzi, che per volume o peso o destinazione non possono essere facilmente rimosse;
- j) per i danni a mezzi di trasporto (compreso quelli di dipendenti e del Sindaco o Presidente dell'Ente) sotto carico/scarico, in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, comprese le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- k) per i danni cagionati alle cose di terzi, derivanti da incendio, esplosione, implosione e scoppio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute.
La presente garanzia viene prestata in eccedenza ad eventuali analoghe coperture previste da polizze incendio, purché valide ed operanti, ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime;

- l) per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività di terzi e/o dell'utilizzo di beni;
- m) per i danni dei quali il Contraente/Assicurato sia tenuto a rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del codice civile.
La garanzia opera altresì per le cose depositate in cassettiere o presso banchi di ingresso di luoghi vari che i visitatori sono tenuti a lasciare per motivi di opportunità o sicurezza;
- n) per la responsabilità derivante all'Ente per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dal Contraente/Assicurato, o comunque allorché la responsabilità del furto possa ricadere sullo stesso;
- o) per la responsabilità derivante all'Ente dall'attività antincendio e di protezione civile, compreso l'utilizzo di squadre antincendio e/o di protezione civile costituite dall'Ente e/o non;
- p) per la responsabilità derivante all'Ente dalle prestazioni: di volontari in genere, dipendenti o no dall'Ente stesso, compresi volontari in servizio civile e/o militari di leva distaccati presso l'Ente; di collaboratori occasionali e non, nonché di chiunque partecipi alle attività (manuali e/o non) dell'Ente;
- ① per la responsabilità derivante all'Ente dalla promozione di progetti e dall'utilizzo, anche temporaneo, di personale non alle dirette dipendenze dell'Ente, ivi compreso l'inserimento lavorativo del personale stesso, anche presso terzi (progetti e/o lavori socialmente utili, cantieri scuola e di lavoro, soggetti svantaggiati, borse lavoro, personale distaccato a comando o prestito di manodopera, dipendenti di altri Enti pubblici e/o privati, contratti a tempo determinato, contratti di inserimento, lavoro interinale, contratti di somministrazione di lavoro, appalto di servizio, tirocinio e/o stage, etc.). L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile derivante al Contraente, anche in qualità di Ente capogruppo/capofila, e/o agli appartenenti di Distretto Sociale (o Ambito Territoriale Sociale – ATS), compresa la responsabilità dei rispettivi legali rappresentanti, per le attività svolte di competenza di tale ATS. E' inoltre compresa la responsabilità personale del personale utilizzato quand'esso svolge attività, anche presso terzi, per conto dell'Ente o sotto il suo patrocinio;
- ⊗ ① per la responsabilità derivante all'Ente in conseguenza di inquinamento (dell'acqua, dell'aria e del suolo) causato da sostanze fuoriuscite a seguito di fatto accidentale;
- s) per le spese sostenute dall'Assicurato per rimuovere, neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne avviso alla Società;
- t) per la responsabilità civile derivante alle istituzioni costituite ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 per quanto di competenza. La qualifica di Assicurato di cui alle definizioni di polizza si intende estesa agli Amministratori, al Direttore e a chiunque dipendente o meno, partecipi alle attività di tali istituzioni;
- u) per la responsabilità civile, a parziale deroga dell'oggetto dell'assicurazione, per i danni patrimoniali (non conseguenti a morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose) relativa alle attività, rischi e responsabilità degli assicurati ex D.Lgs. 196/2003 ex REG. UE 2016/679, anche nella norma vigente e di recepimento, e loro s.m.i.

L'assicurazione (RCT – RCO) vale altresì:

- ☐ per le richieste di risarcimento, regresso, rivalsa e/o surroga esperite dall'INAIL, dall'INPS (anche ai sensi dell'art. 14 della legge 12.06.84 n. 222) e/o da enti previdenziali (o similari) in genere;
- ☐ per i danni derivanti da fatti colposi e dolosi di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere, comprese le persone non in rapporto di dipendenza e della cui opera l'Assicurato si avvalga nell'esercizio della sua attività.

MASSIMALI – SCOPERTI - FRANCHIGIE – LIMITI DI RISARCIMENTO

MASSIMALI

La (di seguito menzionata come Società), sulla base delle condizioni di assicurazione pattuite, presta l'assicurazione, fino alla concorrenza delle seguenti somme:

A.1) Responsabilità Civile verso terzi

Eur. 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di

Eur. 5.000.000,00 per ogni persona e

Eur. 5.000.000,00 per danneggiamenti a cose

A.2) Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro

Eur. 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di

Eur. 5.000.000,00 per ogni persona

Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO**Scoperti e franchigie per sinistro (gli importi sono espressi in Euro)**

causale	Scoperto	Franchigia
danni cagionati ad impianti e condutture sotterranei		500,00
danni a cose per assestamento, cedimento, franamento, smottamento e vibrazioni del terreno		1.500,00 (fabbricati) 250,00 (altri danni a cose)
per danni di responsabilità dell'Ente ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis, 1786 CC		250,00
danni a cose nell'ambito di esecuzione lavori		250,00
danni a mezzi sotto carico e scarico		250,00
danni derivanti da inquinamento accidentale (di cui al punto 5 lettera r) delle precisazioni)		5.000,00
danni subiti da cose in consegna e custodia (di cui al punto 5 lettera g) delle precisazioni)		1.000,00
danni a cose di terzi trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate		250,00

Si conviene tra le Parti che i risarcimenti dovuti a seguito di sinistro, saranno liquidati dalla Società al lordo degli scoperti e/o franchigie indicati.

Quanto convenuto si rende operante anche in caso di sinistri di importo inferiore agli scoperti e/o franchigie indicati nella presente clausola.

Resta inteso che il Contraente è obbligato alla restituzione delle somme erogate dalla Società per scoperti e franchigie, previa esibizione della documentazione in possesso dell'Assicuratore attestante l'avvenuta liquidazione.

A tal fine, la Società redigerà, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, l'elenco dettagliato delle somme dovute dal Contraente che lo stesso si impegna a versare entro 60 giorni dalla ricezione del relativo rendiconto.

La richiesta di tali somme dovrà necessariamente essere inviata all'Ente unitamente alla statistica sinistri, dell'ultimo periodo di osservazione, di cui al successivo art. 4.D – Osservazione del bilancio tecnico.

Limiti di risarcimento (valori espressi in Euro)

causale	Per sinistro	Per anno assicurativo
danni cagionati ad impianti e condutture sotterranei	500.000,00	
danni a cose per assestamento, cedimento, franamento, smottamento, vibrazioni del terreno	500.000,00	
danni a cose derivanti da incendio	1.500.000,00	
danni derivanti da inquinamento accidentale (di cui al punto 5 lettera r) delle precisazioni)		1.000.000,00
danni per interruzioni o sospensioni di attività di terzi		1.000.000,00
danni subiti da cose in consegna e custodia (di cui al punto 5 lettera g) delle precisazioni).		200.000,00
danni a cose di terzi trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate		200.000,00

CALCOLO DEL PREMIO E TERMINI DI PAGAMENTO

Calcolo del premio

Il premio annuo è calcolato applicando il tasso lordo (comprese cioè le imposte di legge) del pro-mille sull'importo totale delle mercedi lorde (definizione) erogate ai dipendenti.

Il premio è anticipato nella misura di € (compreso imposte), calcolato sul totale dei compensi succitati indicati in via preventiva in € 3.600.000,00 e verrà regolato al termine di ogni annualità come sotto previsto.

Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi variabili di rischio, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio di polizza e verrà regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando l'eventuale premio minimo di polizza.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione annuo o della minor durata del contratto, il Contraente dovrà fornire alla Società i dati necessari per il conteggio definitivo del premio.

Le differenze attive risultanti, dovranno essere regolate entro 60 giorni dal ricevimento della relativa appendice di regolazione.

Se il Contraente non effettua, nei termini prescritti, le comunicazioni dei dati predetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante formale atto di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia provveduto ad adempiere ai suoi obblighi, salvi i diritti della Società ad agire giudizialmente o dichiarare con lettera raccomandata la

risoluzione del contratto; in tal caso il premio anticipato in via provvisoria per il periodo successivo verrà considerato in acconto o a garanzia del conguaglio dovuto.

La mancata comunicazione dei dati di regolazione od il mancato pagamento del maggior premio dovuto, non addebitabili al Contraente a titolo di dolo, non costituirà eccezione per il pagamento di eventuali sinistri che saranno comunque liquidati, in quanto dovuti, nella stessa proporzione esistente tra il premio anticipato e l'ammontare dell'intero premio dovuto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo quanto previsto al punto che precede anche in riferimento alla proroga dei termini per la messa in mora e fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti richiesti e la documentazione necessaria.

Salvo in caso di dolo, resta inteso che qualora l'Ente abbia fornito indicazioni inesatte o incomplete circa i dati relativi alla regolazione del premio, la Società riconoscerà la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto ad esigere le eventuali quote di premio non percepite.

Si conviene che la somma dovuta alla Società quale premio minimo comunque acquisito per ciascun periodo assicurativo annuo in nessun caso potrà essere inferiore al premio anticipato in via provvisoria.

Le operazioni sopra menzionate saranno effettuate tramite il Broker incaricato dall'Assicurato per la gestione ed esecuzione della polizza.

Termini di pagamento

Ferma la validità della polizza, la prima rata di premio deve essere pagata entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto. Il periodo di mora vale anche per le rate premio successive alla prima o in caso di eventuali appendici, anche di proroga o di mantenimento in ogni caso della copertura. Qualora la consegna del contratto o dei documenti sia successiva a tale data, il pagamento del relativo premio dovrà essere effettuato entro i 60 giorni successivi alla consegna del/i medesimo/i al broker.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973, L'assicurazione conserva inoltre la propria validità anche durante il decorso di eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del DMEF n. 40/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del medesimo decreto. La Società da e prende altresì atto, che il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ex art. 72-bis del già citato DPR 602/1973, costituisce adempimento per il pagamento del premio ai sensi dell'art. 1901 del codice civile nei confronti della medesima.

Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società ed il Broker si impegnano a rispettare le disposizioni normative previste dall'art. 3 delle L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Le movimentazioni finanziarie dipendenti dal contratto verranno effettuate in conformità con quanto stabilito dalla già citata Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto delle predette norme, da parte della Società e del Broker, costituisce causa di risoluzione del contratto ex art. 3 co 9-bis della summenzionata Legge.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE – A - NORME SUL CONTRATTO IN GENERALE

A) Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte di cui al presente capitolato speciale.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa, o altro, vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

2. A) Interpretazione del contratto

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente o Assicurato (in ragione delle rispettive competenze) su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

A tal fine, si precisa che laddove sia indicato Contraente/Assicurato, la garanzia è operante per ciascuna delle figure interessate in ragione delle rispettive competenze.

3. A) Operatività delle garanzie – altre assicurazioni

Il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Società di assicurazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. Solo ove fossero valide ed operanti altre assicurazioni, la presente polizza opererà in eccedenza a dette assicurazioni, mentre in caso di inefficienza, anche parziale, di dette assicurazioni la presente polizza opererà come se le altre assicurazioni non esistessero.

4. A) Dichiarazioni dell'assicurato

L'assicurato dichiara:

- a. che nel periodo 2013/2016 si sono verificati sinistri inerenti le garanzie prestate;
- b. che nel periodo 2013/2016 non sono state annullate polizze per gli stessi rischi da parte di Società assicuratrici a causa di sinistri.

5.A) Decorrenza e rinnovazione del contratto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

Il contratto ha durata dal 31.12.2018 al 31.12.2022 (scadenza anniversaria 31.12 di ciascun anno) e cesserà irrevocabilmente senza obbligo di disdetta alla scadenza di detto periodo.

È facoltà del Contraente richiedere alla Società il mantenimento della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a mantenere l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso al momento della richiesta per un periodo massimo di centottanta giorni dalla scadenza contrattuale.

È fatto salvo quanto previsto al punto 3.D (Recesso del contratto per sinistro).

6.A) Rescindibilità annuale (valida esclusivamente per contratti di durata superiore ad anni uno più eventuale rateo)

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto non inferiore a gg 120 da darsi con lettera raccomandata. Resta fermo l'impegno della Società a mantenere l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso al momento della richiesta effettuata dal Contraente per un periodo massimo di centoottanta giorni dalla nuova scadenza contrattuale, secondo le disposizioni di cui ad art. 5A) che precede.

7. A) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Tuttavia, si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come l'incompleta od inesatta dichiarazione all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudica il diritto di risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato e con l'intesa che lo stesso avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

8. A) Aggravamento di rischio

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..

E' fatto salvo quanto previsto al punto 7. A).

Il Contraente/Assicurato, è comunque esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio quando le stesse siano conseguenti a provvedimenti od a disposizioni di legge o di Enti pubblici, compreso regolamenti ed atti amministrativi, nonché quando si verifichino per fatti altrui, rientrando pertanto il nuovo rischio automaticamente in garanzia.

9. A) Diminuzione di rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 1897 CC e rinuncia al relativo diritto di recesso.

10. A) Validità territoriale

Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.

11. A) Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), od altro mezzo (telefax, e-mail, PEC o simili), indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

La Società prende atto che le comunicazioni fatte dal Contraente/Assicurato per il tramite del Broker si intenderanno come effettuate direttamente dal Contraente/Assicurato stesso.

12. A) Clausola Broker

Alla ASSIDEA S.r.l. è affidata la gestione ed esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi della normativa vigente, dell'Ente contraente. Ad ogni effetto di legge, le parti riconoscono alla suddetta società, iscritta alla sez. B del R.U.I. al n. B000505802, il ruolo di cui al D.Lgs 209/2005 relativamente alla collaborazione e l'assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che le comunicazioni inerenti il presente contratto, ed il pagamento dei premi e di importi comunque dovuti in dipendenza dello stesso, avverranno per il tramite del broker incaricato. A tal fine, la Società delega espressamente ASSIDEA S.r.l. all'incasso di premi ed importi dovuti in dipendenza del contratto sottoscritto, ex art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005, con effetto liberatorio per il Contraente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 del codice

civile. In caso di coassicurazione di cui al successivo art. 13A, tale delega é espressamente rilasciata, con pari effetti, oltre che dalla impresa Delegataria da ciascuna impresa Coassicuratrice.

13. A) Ripartizione dell'assicurazione e delega (valida qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa fra diverse Società coassicuratrici)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel sotto riportato riparto del premio:

Società	Ruolo	Quota percentuale di partecipazione
	Delegataria/Coassicuratrice	
Totale		100

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla ASSIDEA S.r.l. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla ; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dalla ASSIDEA Srl la quale tratterà esclusivamente con l'impresa Delegataria.

Le Società coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutte le comunicazioni, anche sostanziali, ivi comprese quelle in relazione a sinistri, gli atti di gestione nonché ogni modificazione del contratto compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite della ASSIDEA Srl direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice. Per effetto di quanto sopra, resta convenuto che tutte le comunicazioni dovranno essere trasmesse dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società Delegataria compreso, in caso di sinistro, ogni comunicazione relativa alla interruzione della prescrizione che, inviata alla Delegataria, avrà pieno ed integrale effetto ai sensi di legge anche nei confronti delle Società coassicuratrici senza necessità di ulteriori comunicazioni. L'impresa Delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.

La Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Società coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.

In deroga al disposto dell'articolo 1911 c.c., tutte le imprese sottoscrittrici sono responsabili in solido nei confronti del contraente.

14. A) Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

15. A) Imposte

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

16. A) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme di legge.

SEZIONE – B - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. B) Responsabilità civile verso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitali, rivalutazione, interessi e spese) di danni cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione (Attività assicurata).

E' compresa anche la R.C. derivante all'Ente per fatti imputabili alla attività di persone terze in un qualunque rapporto anche convenzionale con l'Ente stesso, quali a titolo esplicativo e non limitativo:

- appartenenti ad Associazioni di volontariato;
- volontari in genere, del servizio civile e militari di leva distaccati presso l'Ente;
- borsisti/tirocinanti, ammessi a frequentare le strutture a titolo di volontariato o per perfezionamento professionale;
- appartenenti al clero;
- specializzandi ed allievi che svolgono tirocinio pratico;
- ricercatori e docenti;
- appaltatori e subappaltatori;
- chiunque svolga attività manuale e/o non per conto e/ o ordine dell'Ente o sotto il suo patrocinio.

Ad integrazione di quanto sopra esplicitato e/o nel caso in cui l'Ente abbia appaltato o subappaltato ad altre imprese o persone lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta si conviene che:

- ☐ sono compresi i danni causati a terzi da dette persone/imprese;
- ☐ i dipendenti del Contraente, le persone/imprese ed i loro dipendenti sono considerati terzi tra loro;
- ☐ la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti di dette persone/imprese solo se autorizzata dal Contraente.

2. B) Novero dei terzi

Non sono considerati terzi unicamente i prestatori di lavoro per cui operi la copertura di RCO di cui al punto 1C quando subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio e solo quando operi la garanzia RCO. Si precisa, comunque, che detti prestatori di lavoro ed il legale rappresentante, che in ogni caso è considerato terzo qualora subisca lesioni personali, sono considerati terzi quando fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato, nonché quando subiscano il danno in qualità di cittadini e/o per le cose di loro proprietà.

3. B) Responsabilità personale dei dipendenti

La garanzia copre la responsabilità personale (compresa quella per le funzioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché da tutta la legislazione, anche previgente, a questi riconducibile in materia di salute e sicurezza durante il lavoro e/o sui luoghi di lavoro) del personale dipendente tutto (compresi quadri, dirigenti e preposti), in rapporto di impiego o servizio a qualunque titolo con il Contraente/Assicurato, per l'attività prestata per conto o ordine dello Stesso e anche se demandati temporaneamente a prestare la loro attività per conto di terzi.

La garanzia vale per le condizioni/sezioni tutte di polizza.

Sono altresì compresi i danni arrecati in occasione di lavoro ad altri prestatori d'opera del Contraente/Assicurato e/o non.

4. B) Responsabilità personale dei non dipendenti

La garanzia deve intendersi valida per la responsabilità personale di tutti i soggetti, non rientranti in quelli descritti al punto 3. B), che in qualunque modo possono essere ritenuti responsabili per la loro attività/funzione prestata a qualunque titolo in nome e/o per conto o ordine del Contraente/Assicurato o sotto il suo patrocinio e anche se demandati a prestare la loro attività/funzione per conto di terzi.

La garanzia vale per le condizioni/sezioni tutte di polizza.

Sono altresì compresi i danni arrecati in occasione di lavoro ai prestatori d'opera del Contraente/Assicurato e/o non.

5. B) Diritto di rivalsa

Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia espressamente alla facoltà concessale dall'art. 1916 del C.C. nei confronti di tutti coloro per la cui responsabilità deve rispondere l'Assicurato o il Contraente o la cui responsabilità sia comunque garantita dalla presente polizza.

La garanzia vale per le condizioni/sezioni tutte di polizza.

ESCLUSIONI

L'assicurazione RCT non comprende i danni:

- a) conseguenti ad inquinamento non accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo.
E' fatto salvo quanto previsto al punto 4 lettera e) e punto 3 lettera k);
- b) da furto, salvo quanto previsto al punto 5 lettere g), m) ed n);
- c) da impiego di aeromobili;
- d) ascrivibili ai rischi di Responsabilità Civile per i quali, in conformità al D.lgs, n. 209/2005, ed eventuali successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria.
E' fatto salvo quanto previsto al punto 5 lettera c) ed e);

L'assicurazione RCT ed RCO non comprende i danni:

- e) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
- f) riconducibili alla presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati da e/o prodotti contenenti amianto;
- g) conseguenti a responsabilità derivanti da campi magnetici;
- h) derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, compresi quelli provocanti contaminazione biologica e/o chimica;
- i) direttamente o indirettamente causati da, avvenuti in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato;
- j) direttamente o indirettamente derivanti da ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, violenze o abusi sessuali, e simili.

SEZIONE – C - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA
--

1. C) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitali, rivalutazione, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro subordinato, obbligatoriamente iscritti all'INAIL, da lui dipendenti. Resta convenuto che l'assicurazione non è efficace se, al momento del sinistro, uno o più dipendenti dell'Assicurato non risultano iscritti all'INAIL, esclusivamente nel caso in cui l'omessa iscrizione derivi da dolo dei legali rappresentanti dell'Assicurato stesso.

Esclusivamente a maggior chiarimento, si precisa che sono altresì comprese:

- a) erogazione di somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare all'infortunato non tutelato dall'assicurazione di legge o agli aventi diritto;
- b) erogazione all'infortunato o agli aventi diritto di somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni eccedenti o non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.i.

La garanzia deve intendersi valida anche per gli infortuni sofferti:

- dai lavoratori parasubordinati, così come definiti dal D. Lgs. 38/2000 (sue modifiche ed integrazioni);
- dai prestatori di lavoro di cui alla legge 196/97 ed al D.Lgs. n. 276/03 (e loro modifiche ed integrazioni).

Nel caso in cui l'INAIL esercitasse l'azione di rivalsa ex art. 1916 c.c., i prestatori di lavoro saranno considerati terzi.

Sono inoltre compresi gli infortuni “in itinere”.

Devono altresì intendersi comprese le malattie professionali contratte per colpa dell'Assicurato alle seguenti condizioni:

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento per la prima volta avanzate nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di decorrenza della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si sono verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione.

La presente estensione è altresì valida per le malattie professionali che dovessero manifestarsi successivamente alla cessazione della garanzia, purché denunciate entro 24 mesi dalla cessazione della polizza o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta, comunque, la massima esposizione della Società:

- per più danni verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo;
- per i danni denunciati dopo la cessazione della polizza;

con l'intesa che in caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi.

In caso di esistenza di altre assicurazioni, la presente estensione opera per le somme eccedenti previste per lo stesso rischio da eventuali polizze preesistenti purché valide ed operanti, ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

La garanzia non vale per le malattie professionali connesse alla presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati da e/o prodotti contenenti amianto.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

L'assicurazione R.C.O. non comprende i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente.

SEZIONE – D - NORME ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRI

1. D) Obblighi del Contraente in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società entro 30 giorni e rimetterle al più presto un dettagliato rapporto scritto, secondo le modalità di seguito riportate, restando inteso che tale termine, pertanto, decorre dal giorno in cui il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di denunciare il sinistro.

Deve, inoltre, fornire alla Società ed ai suoi mandatarî tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste.

Ai fini della garanzia RCT il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali:

- sia pervenuta richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato e/o di chiunque ne abbia diritto, così come la convocazione alla procedura di mediazione ex D.Lgs. 28/2010 e s.m.i.;
- sia pervenuta richiesta di risarcimento/regresso/rivalsa/surroga da parte dell'INAIL, dell'INPS e/o di altri enti previdenziali o similari.

Ai fini della garanzia RCO il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine previsto per la denuncia decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.

Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni (e/o altri enti previdenziali in genere o similari) trasmettendo atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

2. D) Gestione delle vertenze di danno

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Si conviene tuttavia che, in caso di procedimento penale, la designazione di legali o tecnici, sarà effettuata di comune accordo tra la Società e l'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo, restando in ogni caso le spese, entro i limiti di seguito indicati, a carico della Società.

Assunta la difesa, la Società si impegna a proseguirla sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione del danneggiato che, qualora intervenga durante l'istruttoria, verrà ugualmente prestata qualora il Pubblico Ministero abbia, già in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 28/2010 e s.m.i. e più in particolare di quanto previsto all'art. 8, comma 4-bis ed art. 13, le parti si impegnano vicendevolmente a partecipare al procedimento di mediazione adoperandosi finchè, in ragione di validi e concreti presupposti, si possa addivenire all'accordo di conciliazione.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse calcolato sulla base del risarcimento riconosciuto in via giudiziale o stragiudiziale.

La Società non risponde di multe od ammende.

3. D) Recesso del contratto per sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione della Società da parte del Contraente. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Il recesso esercitato dalla Società non avrà effetto qualora la medesima non abbia comunicato al Contraente contestualmente all'esercizio di recesso stesso, le informazioni di cui al successivo punto 4.D).

4. D) Osservazione del bilancio tecnico

La Società dovrà redigere ed inviare all'Ente o al broker di cui a punto 12A), con cadenza trimestrale e sino alla definizione delle pratiche di sinistro occorse anche oltre il termine di scadenza del contratto, la statistica dei sinistri verificatisi e ad essa denunciati in tale periodo e di quelli verificatisi antecedentemente e non ancora definiti, nella quale dovranno essere contenute le seguenti informazioni minime:

- ☐ nr. del sinistro;
- ☐ data dell'accadimento;
- ☐ data della richiesta di risarcimento;
- ☐ data dell'apertura del sinistro;
- ☐ cognome, nome o ragione sociale del danneggiato;
- ☐ ammontare del danno richiesto;
- ☐ importo liquidato e/o riservato e/o stimato;
- ☐ eventuale contenzioso;
- ☐ rivalsa/franchigia;
- ☐ stato della pratica.

L'inosservanza di questi impegni alle scadenze convenute costituirà inadempienza contrattuale.

Resta ferma la facoltà dell'Ente, a semplice richiesta, di ottenere ulteriori statistiche dei sinistri occorsi, secondo le modalità sopra rappresentate, in eccesso a quelle temporalmente previste.

La presente polizza di assicurazione si compone di n.19 fogli oltre l'eventuale frontespizio.

Il Contraente

La Società